



# Confartigianato Imprese Como

Viale Roosevelt, 15 – tel. 0313161 fax 031 316.268  
Area Categorie – categorie@confartigianatocomo.it

## Confartigianato Trasporti Logistica e mobilità

Como, il 14 febbraio 2017  
Prot. n. 33/GLB/RG/GP/gp

*Sigg. imprenditori associati esercenti l'attività di  
Trasporto merci per conto terzi e di trasporto  
persone con autobus  
Loro indirizzi*

**INTERESSA COLORO CHE OPERANO CON VEICOLI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL  
CRONOTACHIGRAFO DI CUI AL REG. N. 561/2006/CE**

**Oggetto: DM 12 dicembre 2016, n. 215 - Circolare n. 2720 del 13 febbraio 2017: "Disposizioni applicative in materia di corsi di formazione sul funzionamento dei tachigrafi digitali, istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi".**

Con la precedente circolare sono state fornite indicazioni sul contenuto del DM n 215, del 12 dicembre 2016, contenente: "Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici, di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi"; in data 13 febbraio 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare esplicativa ed attuativa sul quanto stabilito nel decreto ministeriale citato.

La circolare in esame, innanzitutto, richiama l'attenzione sul fatto che la normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, inerenti i tempi di guida e riposo dei **conducenti** dei veicoli nonché sulle caratteristiche ed il corretto uso degli apparecchi tachigrafici, stabilisce, tra l'altro, che le imprese di trasporto **sono responsabili** per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.

I due regolamenti citati stabiliscono a carico delle imprese di trasporto l'obbligo anche di garantire ai propri **conducenti** adeguata **formazione ed istruzioni per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi** e prescrivono, inoltre, che **le imprese svolgano controlli periodici** sul corretto uso del tachigrafo da parte dei conducenti stessi; il **mancato assolvimento** a tali obblighi da parte dell'impresa **comporta**, dunque, l'applicazione di **sanzioni** non per la responsabilità oggettiva sulle violazioni commesse dai propri conducenti, bensì per responsabilità propria derivante dal **mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo**.

La circolare precisa, per contro, che il corretto adempimento degli oneri di formazione, informazione e controllo da parte dell'impresa può essere valutato dalle autorità competenti quale circostanza di possibile esonero dalla responsabilità delle stesse imprese, secondo quanto prescritto dai regolamenti comunitari, in sede di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 174, comma 14, del Codice della Strada; partendo da questa considerazione è sorta la necessità di emanare un provvedimento che, pur non introducendo nuovi obblighi ed adempimenti, fornisca indicazioni standardizzate sull'applicazione delle disposizioni comunitarie; viene, quindi ribadito che la mancata attuazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 215/2016 non costituisce oggetto autonomo di sanzione; ovviamente, l'applicazione della disciplina comunitaria in materia di **conducenti** si riferisce **sia all'autotrasporto di merci e viaggiatori per conto terzi, ma anche all'attività in conto proprio**.

Considerato quanto sopra, pertanto, **destinatari dei corsi di formazione sono tutti i conducenti** che prestano il loro servizio – **a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro**, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata” – in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo, compresi coloro che si trovino a bordo del veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo.

**Sono, altresì, soggetti destinatari dei corsi di formazione** anche coloro che svolgono l’attività di **conducente non legati all’impresa da vincolo di subordinazione**, quali ad esempio: titolari di imprese mono veicolari, soci dell’impresa, associati in partecipazione, collaboratori familiari, ecc.; questi ultimi soggetti, essendo direttamente responsabili della direzione dell’impresa, **non potranno**, tuttavia, far valere il corretto adempimento degli oneri di formazione, informazione e controllo da parte dell’impresa da loro gestita per le infrazioni a loro contestate in qualità di conducenti, fermo restando il principio che il trasgressore non possa essere giudicato e sanzionato due volte per un’unica infrazione.

Tralasciando di evidenziare quanto specificato nella circolare per quanto riguarda: i soggetti erogatori dei corsi già indicati nella precedente circolare di commento al DM N. 215/2016, le modalità di erogazione degli stessi e le qualifiche dei docenti formatori, **ricordiamo che la durata minima dell’attività formativa non deve essere inferiore a 8 ore**, ferma restando la facoltà dei soggetti erogatori di strutturare il corso su un numero maggiore ore; il programma dovrà essere strutturato in modo da svolgere i contenuti indicati nel DM 215/2016 e la parte pratica dovrà essere svolta avvalendosi di apparecchi tachigrafici veri e propri utilizzati a fini didattici ovvero, in alternativa, di simulatori dell’apparecchio, possibilmente interattivi, resi disponibili anche a mezzo di supporti informatici proiettabili su schermo **riproducenti situazioni reali**.

Al termine del corso viene rilasciato **il certificato individuale di partecipazione al corso**, conforme al modello allegato al DM 125/2016, della **durata di anni 5 dalla data di emissione**; il certificato deve essere rilasciato in **triplice esemplare** di cui: uno per il soggetto erogatore del corso, uno per la ditta ed uno per il conducente; il certificato resta valido anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’impresa che ha avviato la partecipazione al corso e **deve essere presentato al nuovo datore di lavoro**; in caso di smarrimento la copia viene rilasciata dal soggetto erogatore del corso; **il certificato è sottoscritto dal docente che dovrà indicare i titoli che lo abilitano ad effettuare l’attività formativa**.

Per quanto riguarda **l’adempimento dell’onere di istruzione** le imprese forniscono ai conducenti un **documento nel quale siano sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e circa il corretto uso del tachigrafo**; il documento deve essere redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, **con contenuti conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunitari nonché alle norme del Codice della Strada** e potranno costituire oggetto di valutazione da parte degli organi di controllo e, in sede di eventuale contenzioso, da parte delle autorità competenti; **il documento ha validità, soltanto per l’impresa che lo ha rilasciato e per un anno dalla data della firma del conducente**.


Per il **rispetto dell’onere di controllo periodico da parte delle imprese sull’attività dei conducenti**, in assenza di procedure di verifica secondo standard oggettivamente valutabili, il Dm 215/2016 propone di effettuare **un controllo approfondito dell’attività del conducente ogni 90 giorni in occasione dello scarico dei dati dalle memorie di massa dei tachigrafi**, redigere un **resoconto scritto controfirmato dal conducente e conservato nella sede della ditta per almeno un anno dalla data della redazione**; il resoconto, nel caso di **rilevazione di irregolarità, dovrà riportare anche eventuali e conseguenti provvedimenti adottati**.

La circolare evidenzia, infine, l’opportunità che i documenti previsti dal decreto: **copia del certificato di partecipazione al corso, documento con norme comportamentali e copia del resoconto attività di controllo siano conservati anche a bordo del veicolo** per facilitare e velocizzare le operazioni di controllo su strada da parte delle autorità competenti.

Con l’occasione, a disposizione per ulteriori informazioni ed approfondimenti, è gradito porgere i più cordiali saluti.


*Gian Luigi Berini*

Presidente

Trasporto Persone  


*Giuseppe Pugliesi*

Segretario

Settore Trasporto  


*Roberto Galli*

Presidente

Autotrasporto Merci  
